



Città di Tirano

Provincia di Sondrio

IL SINDACO

Ort. N. 28/2020

OGGETTO: Emergenza Cov-19. Precisazione circa il fabbisogno di negozi di generi alimentari in Tirano – Esclusione dai validi motivi per i residenti ed i domiciliati a Tirano fare la spesa in altro comune. Proroga.

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 27 del 26/03/2020 di pari oggetto;

APPRESO che con il DPCM del 01/04/2020 è stata disposta la proroga dell'efficacia fino al 13/04/2020 delle misure introdotte con i DPCM dell'8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del ministero della salute del 20/03/2020 e dall'ordinanza del 28/03/2020 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che l'attuale situazione epidemiologica corona-virus, che come è noto ha carattere particolarmente diffusivo, è ancora attiva come dimostra l'incessante incremento dei casi accertati;

VISTI i Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 contenenti misure urgenti, restrittive e di contenimento del contagio con particolare riferimento alle attività commerciali imprenditoriali e di libera circolazione dei cittadini;

CONSIDERATO altresì che il DPCM del 22 marzo 2020 al comma 1 lettera b) recita "*è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute....*";

APPRESO che con circolari del 24/03/2020 prot. il PREFETTO di Sondrio ha ribadito che:

1. "*Al fine di prevenire qualsiasi forma di assembramento e sovraffollamento, i cittadini di comuni non serviti da esercizi commerciali o nei quali gli esercizi commerciali risultano insufficienti a soddisfare il bacino di utenza, possono fare la spesa nei comuni limitrofi*"

2. "*E' sempre consentito il ritiro della spesa prenotata online presso esercizi di comuni diversi, anche non limitrofi, purché al controllo sia esibita la documentazione comprovante la prenotazione*",

DATO ATTO che il numero di supermercati presenti a Tirano è sufficiente a soddisfare il bacino d'utenza per i residenti e per i domiciliati, il che comporta che per i cittadini di Tirano fare la spesa in altri Comuni non è considerabile motivo di comprovata situazione di necessità;

DATO ATTO che in materia di contenimento dell'epidemia il mettere in contatto le persone di comuni limitrofi, a volte legati anche da vincoli familiari e/o amicizie molto strette aumenta notevolmente il rischio di contagio del virus la cui diffusione si sta tentando di limitare e tale rischio è decisamente superiore rispetto al tema della fornitura alimentare ove la stessa può essere governata all'interno del singolo comune;

RILEVATO che la presente ordinanza è conforme all'art. 3 comma 2 D.L n. 19 del 25/03/2020 in quanto non è in contrasto con le misure statali e non eccede i limiti di cui al comma 1 del citato DL;

RITENUTO al fine di assicurare la salute dei cittadini, di dover adottare un apposito provvedimento volto ad evitare dubbi interpretativi che possano generare qualsiasi forma di spostamento della popolazione non giustificato;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

ORDINA

A far data dal 04/04/2020 e fino a tutto il 13/04/2020, in considerazione del fatto che il numero di negozi di generi alimentari presenti a Tirano risulta sufficiente a soddisfare le esigenze dei cittadini e che è stato attivato un efficiente servizio di consegna a domicilio della spesa, per tutti i residenti e i domiciliati a Tirano, in assenza di particolari motivi, spostarsi da Tirano in un comune limitrofo per fare la spesa non costituisce motivo di assoluta urgenza.

E' fatta salva la possibilità indicata dal prefetto di Sondrio circa il ritiro della spesa prenotata online presso esercizi di comuni diversi, anche non limitrofi, purché all'atto di eventuale controllo

venga esibita la documentazione comprovante la prenotazione e che le tempistiche di ritiro siano congruenti con le distanze e con le modalità di ritiro stesso.

La violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza prevede la sanzione da euro 400,00 a Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19.

DISPONE

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web del comune di Tirano

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Prefettura di Sondrio;
- alla Questura di Sondrio;
- alla Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio;
- al Comando della Polizia Locale di Tirano.
- alle forze di Polizia operanti sul territorio comunale

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Tirano li 03/04/2020

IL SINDACO
Franco SPADA

